REGOLAMENTO (CEE) N. 2393/78 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1978

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1977/1978

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/78 (2), in particolare l'articolo 6 quater, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 976/78 (4), in particolare l'articolo 5,

considerando che le misure di sostegno del mercato vitivinicolo applicate nel corso della presente campagna non hanno dato i risultati sperati ; che, in particolare, il prezzo rappresentativo del tipo di vino da tavola A I è rimasto inferiore al prezzo limite per l'intervento dal mese di aprile e quello dei tipi A II e A III è attualmente inferiore al prezzo limite per l'intervento ; che sussiste pertanto la prima condizione richiesta dall'articolo 6 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 per l'adozione di misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine ; che la seconda condizione, ossia il fatto che il prezzo rappresentativo rimanga per tre settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento, deve essere logicamente constata con un leggero anticipo rispetto alle prime scadenze dei contratti di magazzinaggio a lungo termine ; che la situazione del mercato indica che tale condizione si è verificata ;

considerando che, nell'ambito di tali misure, dovrebbe essere prevista, da un lato, la possibilità di eliminare interamente dal mercato, mediante distillazione, un determinato quantitativo di vino e, dall'altro lato, quella di rinviare di alcuni mesi l'immissione sul mercato del quantitativo restante presso i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine, in previsione di un ristabilimento del mercato ; che quest'ultima misura potrebbe tuttavia impedire il raggiungimento dell'obiettivo voluto ; che deve essere conseguentemente prevista la possibilità di adottare le misure supplementari che si renderanno necessarie ;

considerando che la distillazione prevista dal presente regolamento deve essere effettuata conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1931/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione di vini prevista dagli articoli 6 ter, 6 quater, 24 bis e 24 ter del regolamento (CEE) n. 816/70 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1675/77 (6) ; che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 4 del predetto regolamento, occorre fissare date limite per la presentazione di domande di approvazione dei contratti di distillazione, per l'approvazione da parte degli organismi d'intervento, nonché per le operazioni di distillazione ; che, a norma dell'articolo 2 dello stesso regolamento viene corrisposto un aiuto il cui importo deve essere fissato in modo da consentire lo smercio dei prodotti ottenuti ;

considerando che è inoltre necessario precisare gli elementi supplementari che devono figurare nei contratti di distillazione ;

considerando che, secondo il meccanismo di pagamento di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1931/76, l'aiuto viene pagato al produttore in due versamenti ; che il secondo versamento deve essere effettuato entro un termine limitato, onde consentire al produttore di riscuotere rapidamente la totalità dell'aiuto ; che è pertanto opportuno disporre che il versamento venga effettuato entro i 30 giorni successivi alla distillazione ;

considerando che occorre prevedere le condizioni tecniche per il riconoscimento dei distillatori ; che occorre inoltre prevedere i casi in cui il riconoscimento deve essere, in linea di massima revocato al distillatore per inadempienza di quest'ultimo, salvo caso di forza maggiore o caso fortuito ;

considerando che gli organismi d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vino distillati e dei quantitativi di alcole ottenuti ;

considerando che, per conseguire la loro finalità, i contratti di magazzinaggio devono essere stipulati in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE)

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 215 del 4. 8. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.
(4) GU n. L 125 del 13. 5. 1978, pag. 32.
(5) GU n. L 211 del 5. 8. 1976, pag. 5.
(6) GU n. L 187 del 27. 7. 1977, pag. 3.

n. 2015/76 della Commissione, del 13 agosto 1976, relativo ai contratti di magazzinaggio per i vini da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2206/77 [2];

considerando che, per poter tener conto dello sviluppo della situazione del mercato, è opportuno prevedere la possibilità di rescindere i contratti;

considerando che, a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 878/77, nel settore vinicolo i tassi rappresentativi fissati da detto regolamento si applicano a decorrere dal 16 dicembre 1978; che per le misure di distillazione possono tuttavia essere previste altre date;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono applicabili oltre il 15 dicembre 1978; che, per evitare discriminazioni tra gli operatori interessati, occorre prevedere un tasso rappresentativo unico per tutti i versamenti relativi alle operazioni di distillazione di cui al presente regolamento; che tutti i vini da tavola cui si applicano dette misure sono stati prodotti nella campagna 1977/1978; che è pertanto opportuno applicare i tassi rappresentativi validi per il settore vinicolo nel corso di detta campagna, rimandando alla data di scadenza delle misure in causa l'applicazione dei nuovi tassi rappresentativi previsti dal regolamento (CEE) n. 878/77, per le misure di cui all'articolo 6 quater del regolamento (CEE) n. 816/70; che i nuovi tassi rappresentativi sono pertanto ritardati fino alla data di scadenza dell'applicazione del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola per la campagna 1977/1978, di cui all'articolo 6 quater del regolamento (CEE) n. 816/70.

Articolo 2

1. Il periodo di tre settimane consecutive di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 deve essere compreso tra il 1° agosto e il 30 novembre 1978.

2. Qualora venga adottata la decisione di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 816/70, i titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino per i quali è stata adottata la decisione e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono:

a) per un quantitativo di vino pari ad una percentuale da stabilirsi del quantitativo sotto contratto, procedere ad una distillazione alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 8;

b) per tutto o parte del quantitativo che non forma oggetto della misura di cui alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio, alle condizioni di cui all'articolo 9, per un periodo da stabilirsi.

3. Altre misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio di cui al paragrafo 2, lettera b), per un tipo di vino o per un vino che si trovi con questo in stretta relazione economica, possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7 del regolamento n. 24, se il prezzo rappresentativo comunitario di tale tipo di vino da tavola è rimasto inferiore al prezzo limite per l'intervento per il periodo compreso tra la data di adozione della decisione di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 816/70 e il 15 gennaio 1979.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola del tipo A I, i vini da tavola bianchi con gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 12° e non superiore a 14°, non appartenenti al tipo A II o al tipo A III.

Articolo 3

1. La distillazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1931/76 e del presente regolamento.

2. I vini che possono formare oggetto della distillazione sono quelli che hanno formato oggetto del magazzinaggio a lungo termine o altri dello stesso tipo, prodotti dal titolare dei contratti di magazzinaggio. In tal caso, la gradazione alcolometrica effettiva del vino non può essere inferiore a 10° e il quantitativo totale di alcole contenuto nel vino non può essere superiore a quello contenuto nel quantitativo di vino sotto contratto ammesso alla distillazione.

Articolo 4

1. Le domande di approvazione dei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1931/76 sono presentate entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei contratti a lungo termine.

2. Al più tardi quindici giorni dopo la ricezione della domanda di approvazione di un contratto di distillazione, l'organismo d'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1931/76 comunica alle parti contraenti il risultato della procedura di approvazione.

3. Le operazioni di distillazione sono effettuate tra il 1° ottobre 1978 e il 30 giugno 1979.

(1) GU n. L 221 del 14. 8. 1976, pag. 20.
(2) GU n. L 225 del 6. 10. 1977, pag. 13.

Articolo 5

1. Nei contratti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono essere indicati :

a) il quantitativo, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva dei vini da distillare,

b) il nome e l'indirizzo del produttore,

c) il luogo di magazzinaggio del vino,

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria,

e) l'indirizzo della distilleria.

2. Per distillatore s'intende la persona per conto della quale si effettua la distillazione.

Articolo 6

1. Il prezzo di cui all'articolo 6 quater, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 816/70 è pari a :

— 1,77 UC per grado e per hl per i vini da tavola A I e per quelli che si trovano in stretta relazione economica con essi ;

— 3,53 UC per grado e per hl per i vini da tavola del tipo A II ;

— 4,03 UC per grado e per hl per i vini da tavola del tipo A III.

2. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1931/76 è fissato :

a) per i vini di cui al paragrafo 1, primo trattino, a :

— 1,15 UC per grado e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 1,15 UC per grado e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento ;

b) per i vini di cui al paragrafo 1, secondo trattino, a :

— 2,91 UC per grado e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 2,91 UC per grado e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento ;

c) per i vini di cui al paragrafo 1, terzo trattino, a :

— 3,41 UC per grado e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, dello stesso regolamento ;

— 3,41 UC per grado e per hl, se il vino è stato trasformato in uno dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. I versamenti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1931/76 devono essere effettuati al più tardi trenta giorni dopo che si siano verificate le condizioni richieste.

4. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto è effettuato al più tardi trenta giorni dopo che il quantitativo totale di vino che forma oggetto del contratto è entrato in distilleria.

5. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1931/76, il pagamento del prezzo minimo d'acquisto è effettuato al più tardi trenta giorni dopo che il quantitativo totale di vino, che forma oggetto del contratto, è stato distillato. Qualora l'organismo d'intervento competente di uno Stato membro non abbia deciso di avvalersi normalmente della facoltà prevista dall'articolo 3, paragrafo 6, di detto regolamento, il distillatore può avvalersene soltanto previo accordo con il produttore.

6. La conversione in moneta nazionale degli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 è effettuata applicando il tasso rappresentativo valido per il settore vinicolo il giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7

1. Per essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1931/76, i distillatori devono essere in grado di trasformare il vino in un prodotto di 86° o più o in un prodotto di 85° o meno.

2. Il riconoscimento è revocato se il distillatore, salvo caso fortuito o caso di forza maggiore, non paga il prezzo d'acquisto al produttore o non adempie agli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni comunitarie.

Articolo 8

1. Entro e non oltre il 31 gennaio 1979 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di vino che formano oggetto dei contratti di distillazione approvati.

2. Entro il giorno 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino distillati nel mese precedente, indicando per i prodotti ottenuti i quantitativi espressi in alcole puro e distinguendo i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1931/76 da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino, dello stesso regolamento.

3. Entro il giorno 20 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, i quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente e i quantitativi, espressi in alcole puro, dei prodotti ottenuti, distinguendoli come indicato al paragrafo 2.

4. Entro il 31 luglio 1979, gli Stati membri comunicano i casi di inadempienza dei distillatori e le misure adottate al riguardo.

Articolo 9

1. I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), devono essere conclusi entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dei contratti a lungo termine.

Qualora il titolare di un contratto a lungo termine decida di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), per la totalità del vino sotto contratto di magazzinaggio a lungo termine, l'organismo d'intervento può convalidare il vecchio contratto per il nuovo periodo, modificando le indicazioni in esso contenute.

2. Per i contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'aiuto è quello previsto per i contratti di magazzinaggio a lungo termine per la campagna 1977/1978.

3. I contratti di magazzinaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), possono essere rescissi a richiesta dei produttori interessati.

In tal caso, l'aiuto al magazzinaggio rimane acquisito per il periodo durante il quale il vino è rimasto sotto contratto.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH